



# **CITTA' di CIRIE'**

**PROVINCIA DI TORINO**

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 maggio 2014**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014**

**in vigore dal 1° gennaio 2014**

---

---

# SOMMARIO

<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</b> .....	4
Articolo 1 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI .....	4
Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
Articolo 5 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO, AREA FABBRICABILE, FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE .....	5
Articolo 6 - BASE IMPONIBILE.....	6
Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE .....	6
Articolo 8 - ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI.....	6
Articolo 9 - DICHIARAZIONE.....	6
Articolo 10 - VERSAMENTI .....	7
Articolo 11 - ACCERTAMENTO.....	7
Articolo 12 - SANZIONI ED INTERESSI.....	8
Articolo 13 - RIMBORSI.....	9
Articolo 14 - CONTENZIOSO.....	9
<b>TITOLO 2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b> .....	10
Articolo 15 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	10
Articolo 16 - SOGGETTI PASSIVI .....	10
Articolo 17 - BASE IMPONIBILE.....	10
Articolo 18 - AREE FABBRICABILI: VALORE E DEROGHE.....	13
Articolo 19 - RIDUZIONI PER GLI IMMOBILI STORICI, ARTISTICI, INAGIBILI E INABITABILI.....	13
Articolo 20 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI .....	14
Articolo 21 - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.....	15
Articolo 22 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA.....	15
Articolo 23 - DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE .....	15
Articolo 24 - ESENZIONI .....	16
Articolo 25 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....	17
Articolo 26 - DICHIARAZIONE.....	18
Articolo 27 - VERSAMENTI .....	18
<b>TITOLO 3 - TASSA RIFIUTI (TARI)</b> .....	20
Articolo 28 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	20
Articolo 29 - SOGGETTI PASSIVI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	20
Articolo 30 - DETERMINAZIONE DELLA TARI .....	22
Articolo 31 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE .....	23

<i>Articolo 32 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE</i> .....	24
<i>Articolo 33 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i> .....	25
<i>Articolo 34 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE</i> .....	25
<i>Articolo 35 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA</i> .....	25
<i>Articolo 36 - TARI GIORNALIERA</i> .....	27
<i>Articolo 37 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI</i> .....	27
<i>Articolo 38 - RIDUZIONI</i> .....	27
<i>Articolo 39 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</i> .....	29
<i>Articolo 40 - RISCOSSIONE</i> .....	30
<i>Articolo 41 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO</i> .....	31
<b><i>TITOLO 4 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</i></b> .....	33
<i>Articolo 42- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i> .....	33
<i>Articolo 43 - SOGGETTI PASSIVI</i> .....	33
<i>Articolo 44 - BASE IMPONIBILE</i> .....	34
<i>Articolo 45 - ESCLUSIONI</i> .....	34
<i>Articolo 46 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i> .....	34
<i>Articolo 47- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI</i> .....	34
<i>Articolo 48 - DICHIARAZIONE</i> .....	36
<i>Articolo 49 - VERSAMENTI</i> .....	36
<b><i>TITOLO 5 NORME TRANSITORIE E FINALI</i></b> .....	37
<i>Articolo 50 - NORME TRANSITORIE</i> .....	37
<i>Articolo 51 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</i> .....	38
<b>ALLEGATO 1 - TARI</b> .....	39
<b>ALLEGATO 2 - TARI</b> .....	41

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Articolo 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Ciriè, di seguito Comune, dell'Imposta Unica Comunale, di seguito IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito Legge 147/2013 costituita da:

#### componente patrimoniale

a. Imposta Municipale Propria, di seguito IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, di seguito D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, di seguito D.Lgs. 23/2011, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, di seguito D.L. 102/2013 e dall'articolo 1, commi 707 e 708, della Legge 147/2013;

#### componente servizi, articolata in

- b. Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l'Igiene del Suolo, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2013;
- c. Tributo Servizi Indivisibili, di seguito TASI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 e successivamente modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, di seguito D.L. 16/2014.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e semplificazione.

### **Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Sono presupposti della IUC il possesso e/o la detenzione di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio disciplinato in ogni singolo tributo costituente la IUC.

### **Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi della IUC sono individuati analiticamente nella disciplina di dettaglio dei singoli tributi IMU, TARI e TASI costituenti la IUC.

#### **Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo della IUC è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla IUC.

#### **Articolo 5 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO, AREA FABBRICABILE, FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>1</sup>;
  - b) per "area fabbricabile o area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è assoggettato al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 817 del Codice Civile<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che:

*"Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*"Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

<sup>2</sup> Art. 817 CC: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."

## **Articolo 6 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della IUC è individuata analiticamente nella disciplina di dettaglio dei singoli tributi IMU, TARI e TASI costituenti la IUC.

## **Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE**

1. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento<sup>3</sup>.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al precedente comma 1, il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre, può modificare le tariffe e le aliquote della IUC, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97.

## **Articolo 8 – ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI**

1. Le esenzioni, le riduzioni, le agevolazioni e le detrazioni sono disciplinate nei singoli tributi costituenti la IUC e spettano per il periodo dell'anno durante il quale le stesse sussistono.

## **Articolo 9 – DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge 147/2013 e se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti singoli tributi. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della Legge 147/2013, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si

---

<sup>3</sup> *Articolo 53, comma 16, L. 23/12/2000 n.388.*

verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dei singoli tributi costituenti la IUC.

3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, nel caso in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile o sul tributo e gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tributo non siano presenti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto a darne comunicazione, a pena di decadenza, entro il medesimo termine, ad esclusione delle agevolazioni basate sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito I.S.E.E.
4. Le agevolazioni basate sull'I.S.E.E., sono concesse purché la relativa richiesta, corredata dall'attestazione I.S.E.E., sia presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, e faccia riferimento alla situazione reddituale/patrimoniale dell'anno immediatamente precedente.
5. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data della nomina, deve presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Articolo 10 – VERSAMENTI**

1. Il versamento della IUC è disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC stessa.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore € 0,49 (49 centesimi di Euro), ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito L. 296/2006.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, non devono essere eseguiti versamenti, su base annuale, per importi inferiori ad € 12,00 (euro dodici/00).

#### **Articolo 11 – ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 e dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi costituenti la IUC.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 e dell'articolo 1, comma 693, della Legge 147/2013, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ai singoli tributi costituenti la IUC, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della Legge 147/2013, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni<sup>4</sup>, integrata dalle discipline dei singoli tributi costituenti la IUC.

## **Articolo 12 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992, così come richiamato dall'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 1, commi 696, 697 e 698, della Legge 147/2013, alle seguenti violazioni:
  - a) In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00);
  - b) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% (cinquanta per cento) al 100% (cento per cento) del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00);
  - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 11, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (euro cento/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).
2. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del prima citato Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<sup>5</sup>.
3. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento, la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1

161. *Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.*

162. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.*

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 15

1. *Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.*

<sup>6</sup> Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13

1. *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,*

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, così come integrata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 13 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 3, del presente regolamento.
4. Limitatamente all'IMU e alla TASI, le istanze di rimborso possono essere evase, purché, se in presenza di fabbricati, questi dispongano di rendita catastale definitiva.

### **Articolo 14 – CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

---

*risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*

## TITOLO 2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Articolo 15 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

### Articolo 16 – SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi dell'IMU sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ivi compresi i terreni incolti e i fabbricati strumentali o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione<sup>7</sup>;
  - f) a decorrere dal 2013, l'amministratore dei beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2006<sup>8</sup>.

### Articolo 17 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

<sup>7</sup> D.L. 2/3/2012 n. 16 conv. L. 26/4/2012, n. 44 – art. 4 12-quinquies. "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

<sup>8</sup> Legge 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 728-bis introdotto dal D.L. 16/2014, art. 1, comma c-bis, come convertito dalla Legge 68/2014

- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i **terreni agricoli e per i terreni non coltivati**, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i **terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola**, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
6. Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche<sup>9</sup>.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

---

<sup>9</sup> Rientra nella potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento delle aree fabbricabili (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

8. Il Comune comunica ai proprietari l'intervenuta edificabilità dell'area dando idonea pubblicità, ai sensi di legge, dell'approvazione dei relativi strumenti urbanistici mediante l'affissione di manifesti informativi, la pubblicazione degli atti all'albo pretorio telematico e sul sito web dell'Ente. Il Comune si riserva la possibilità di individuare dei valori di riferimento per le aree fabbricabili ritenuti congrui ai fini del versamento IMU, valori comunque non vincolanti né per il Comune né per il contribuente.
9. La base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento):
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alla perizia prevista dal periodo precedente.
  - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità, il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
    - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
    - strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
    - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.
10. La riduzione della base imponibile del 50% (cinquanta per cento) si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
11. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione della base imponibile dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

12. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, con la dichiarazione e nei termini di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento.

#### **Articolo 18 – AREE FABBRICABILI: VALORE E DEROGHE**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune, può, periodicamente e per zone omogenee, determinare valori medi di riferimento per le aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato
3. In caso di fabbricato parzialmente terminato, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta come fabbricato, a decorrere dalla data di ultimazione lavori, ovvero, se antecedente, di effettivo utilizzo, mentre la superficie dell'area è assoggettata ad imposta come area edificabile, proporzionalmente ridotta in base al rapporto esistente tra l'intero fabbricato e la parte già costruita.
4. Come previsto dal comma 1, lettera b, secondo periodo, dell'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, ora richiamato dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### **Articolo 19 – RIDUZIONI PER GLI IMMOBILI STORICI, ARTISTICI, INAGIBILI E INABITABILI**

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento).
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è attestata dal Comune con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il soggetto passivo ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente e il Comune comunque si riserva la facoltà di verificare la veridicità di detta dichiarazione adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità, il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b. strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - c. per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Non può essere riconosciuto inagibile o inabitabile il fabbricato su cui sia in corso un intervento edilizio, per tutta la durata dello stesso.
5. La riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata dalla data di rilascio di attestazione da parte del Comune oppure dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al medesimo precedente comma 2.
6. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, con la dichiarazione di cui all'articolo 26 del presente regolamento e nei termini indicati nel precedente art. 9 del presente regolamento.

#### **Articolo 20 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70% (settanta per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
  - b. del 50% (cinquanta per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
  - c. del 25% (venticinque per cento) dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo

il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### **Articolo 21 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della Legge 147/2013, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare di civile abitazione e relative pertinenze, nei seguenti casi:
  - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) concessa in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00); in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **Articolo 22 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 4, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 2, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno di imposta, della delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sul sito informatico di cui al comma precedente, si applicano le aliquote e gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **Articolo 23 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00 (euro duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di cui al precedente comma 1 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione di cui al precedente comma 1 deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste.
4. La detrazione di cui al precedente comma 1 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### **Articolo 24 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali <sup>10</sup>;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - i) le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 <sup>11</sup>;
  - j) le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui al precedente articolo 21 e le relative pertinenze;

---

<sup>10</sup> Le esenzioni previste ai punti da a) ad h) sono previste dall'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011

<sup>11</sup> Le esenzioni previste ai punti i), k), l), m), n), o), sono previste dall'articolo 13, del D.L. 201/2011

- k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
- l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad *alloggi sociali* come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008<sup>12</sup> e specificati, per la Regione Piemonte, dall'articolo 2 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3;
- m) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano in ogni caso locati;
- p) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011<sup>13</sup>.

## **Articolo 25 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento).
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo 22, può aumentare sino a 0,3% (zero virgola tre per cento) l'aliquota di cui al comma precedente. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

---

<sup>12</sup> D.M. 22/4/2008 - Articolo 1 commi 2, 3 e 4:

2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

<sup>13</sup> Art. 1 c. 708 della L. 147/2013

3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 26 – DICHIARAZIONE**

1. Gli enti non commerciali, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Gli altri soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, oppure anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal precedente comma 1.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Articolo 27 – VERSAMENTI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato, in autoliquidazione dal contribuente, in due rate, la prima con scadenza il 16 (sedici) giugno e la seconda con scadenza il 16 (sedici) dicembre.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata di cui al comma 1 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo comma 1, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote in vigore per l'anno di imposta.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 721, della Legge 147/2013, per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate, delle quali le prime due, di importo pari ciascuna al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 (sedici) giugno e 16 (sedici) dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 (sedici) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011, così come confermato successivamente dall'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento è eseguito tramite modello F24, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del medesimo articolo 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributo.
5. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, e con le modalità indicate nel presente articolo.

6. In caso di successione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad aliquota ordinaria a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto, e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso.

## **TITOLO 3 – TASSA RIFIUTI (TARI)**

### **Articolo 28 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI, come previsto dall'articolo 1, comma 641, della Legge 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Articolo 29 – SOGGETTI PASSIVI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

#### **Utenze domestiche**

- solai e sottotetti (a nudo tetto);
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi del servizio di erogazione dell'energia elettrica, privi di mobili e suppellettili;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 (centocinquanta) centimetri.

### **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.
3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e delle aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo in cui è stata completata<sup>14</sup> l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e le aree elencate al sopraccitato art. 29, comma 1.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

---

<sup>14</sup> Art. 2, comma 1, lettera d-bis del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile a TARI è calcolata applicando una riduzione percentuale come di seguito indicata esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati:
- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 35%;
  - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 25%;
  - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 45%;
  - elettrauto: 35%;
  - caseifici e cantine vinicole: 70%;
  - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 45%;
  - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 45%;
  - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 25%;
  - laboratori fotografici o eliografici: 25%;
  - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
  - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
  - lavorazione materiali compositi e affini: 35%;
  - lavorazione materie plastiche, vetroresine e gomme: 25%.
  - cartiere: 35%;
  - industrie tessili: 40%.
- e) Per le attività in condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate alla precedente lettera d), si fa ricorso a criteri analoghi.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

### **Articolo 30 – DETERMINAZIONE DELLA TARI**

1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione prevista dal precedente articolo 7, approva la TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 1, comma

683, della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2 del vigente Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino, ed è approvato dall'Autorità competente.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del vigente Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
4. La TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 690, della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013.

### **Articolo 31 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e le loro pertinenze.
2. La TARI è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di imposta. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
  - a. congiunto anziano collocato in casa di riposo;
  - b. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti i locali, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione della TARI, determinata per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 2 (due) persone salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

8. La quota fissa della TARI è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della TARI è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

### **Articolo 32 – UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Nel caso di locali di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La quota fissa della TARI è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della TARI è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze

non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

### **Articolo 33 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 30, comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 32.

### **Articolo 34 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

1. Sulla TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente, di seguito TEFA, incassato dall'Amministrazione Provinciale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il TEFA è applicato nella misura deliberata dalla provincia sull'importo della TARI. Nel caso di non approvazione della delibera tariffaria provinciale, resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

### **Articolo 35 – ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a. il Codice Fiscale;
  - b. per le utenze non domestiche: la partita IVA;
  - c. le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e gli estremi dell'atto giuridico, ove presente;
  - g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 29 del presente regolamento;
  - k. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza e il codice fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
  - l. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - m. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - n. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - o. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - p. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.
  5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
  6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
  7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione della TARI, di cui ai successivi artt. 38 e 39.
  8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

9. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

### **Articolo 36 – TARI GIORNALIERA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 662, della Legge 147/2013 è istituita la TARI a tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento).
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP o dell'IMS.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Titolo.

### **Articolo 37 – SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI**

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

### **Articolo 38 – RIDUZIONI**

1. La TARI è ridotta del 20% (venti per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione

organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. La riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La TARI totale è ridotta del 60% (sessanta per cento) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 (cinquecento) metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 147/2013, la TARI totale è ridotta del 30% (trenta per cento) per le utenze non stabilmente attive qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (seconde case);
  - b) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione da soggetti residenti ma dimoranti permanentemente presso Istituti di cura o case di riposo (da comprovare con certificazione dell'istituto ospitante);
  - c) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune o che abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
  - d) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 (centoottanta) giorni.
5. La riduzione di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 4 è applicata a condizione che il soggetto passivo dichiari di non cedere i locali in locazione, in comodato o in uso gratuito. Inoltre la riduzione di cui al punto c) è applicata previa produzione annuale di idonea documentazione attestante il requisito, nei termini previsti nel successivo comma 11.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 657, della Legge 147/2013, nelle zone non servite dalla raccolta, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 80% (ottanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.

8. Ai sensi del comma 649<sup>15</sup> dell'art. 1 della legge 147/2013, la quota variabile della TARI<sup>16</sup> non è dovuta, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico, avvalendosi di altro gestore, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. L'importo non dovuto è determinato applicando percentuali di riduzione nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per Legge e dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero come di seguito specificato:
- a. riduzione del 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - b. riduzione del 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - c. riduzione del 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - d. riduzione del 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
9. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 32, comma 7, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su comunicazione del contribuente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno di imposta. Entro la stessa data, dovrà essere presentata apposita dichiarazione attestante l'effettiva quantità di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
10. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.
11. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 luglio dell'anno di imposta e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di riduzione, l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno di imposta successivo.

### **Articolo 39 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la TARI totale è ridotta in misura percentuale per le utenze che versano nelle seguenti condizioni:
- a) locali di utenze domestiche occupati da singoli cittadini o da nuclei famigliari assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal CIS (Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali), è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);

---

<sup>15</sup> Art, 2, comma 1, lettera e-quater del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

<sup>16</sup> Art, 2, comma 1, lettera e del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

- b) locali di utenze domestiche occupati da singoli cittadini o da nuclei familiari non coabitanti con altri nuclei che dimostrino di avere un reddito complessivo ISEE annuo rientrante nelle fasce definite annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe;
  - c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche occupati da associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione, è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);
  - d) locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, i locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);
  - e) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche occupati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento).
2. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 possono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune<sup>17</sup>.
  3. Le richieste di agevolazione e di esenzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 luglio dell'anno di imposta e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di riduzione, l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno di imposta successivo.
  4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.

#### **Articolo 40 – RISCOSSIONE**

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, anche per posta semplice, di avvisi di pagamento, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi di marzo, maggio e settembre. E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno<sup>18</sup>.
3. Il Comune può determinare la TARI in acconto, sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento TARI relativi all'anno di imposta precedente, in una misura pari ai 2/3 (due terzi) relativamente alle scadenze di marzo e maggio. Nell'avviso di pagamento con scadenza nel mese di settembre, il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base della TARI dovuta nell'anno di imposta.
4. Il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

---

<sup>17</sup> Art, 2, comma 1, lettera e-ter del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

<sup>18</sup> Art, 1, comma 1, lettera b del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

5. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti passivi, il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente comma 2, non esime il contribuente dal versare la TARI.
6. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
7. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
8. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12,00 (euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all'articolo 36 del presente regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (euro due virgola cinquanta). Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di TEFA, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 30, comma 2, entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi del successivo articolo 41.

#### **Articolo 41 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 11, comma 1, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, in aggiunta a quanto già riportato nel precedente articolo 11, può:
  - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
  - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
  - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
  - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni e nel rispetto dei limiti

imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate anche in collaborazione con la Polizia Municipale;

- g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 31, comma 4, e dall'articolo 32, comma 5, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
  - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
2. Nei casi indicati nel precedente comma 1, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
  4. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede:
    - a. alla verifica delle somme versate alle prescritte scadenze;
    - b. alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
  5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
  6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## TITOLO 4 – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Articolo 42 – *PRESUPPOSTO IMPOSITIVO*

1. Presupposto della TASI, come previsto dall'articolo 1, comma 669, della Legge 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti nel precedente articolo 5, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli<sup>19</sup>.

### Articolo 43 – *SOGGETTI PASSIVI*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della Legge 147/2013 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate al precedente articolo 42.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ove possibile, l'obbligazione tributaria è applicata a carico del titolare della posizione TARI. In alternativa, ed ai soli fini di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della Legge 147/2013, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna dell'immobile al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 673, della Legge 147/2013, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore delle unità immobiliari indicate al precedente articolo 42 a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali in uso esclusivo.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% (dieci per cento) e il 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 46 alla base imponibile di cui al successivo articolo 44. La restante parte del tributo dovuto è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con

---

<sup>19</sup> Art, 2, comma 1, lettera f del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 46 del presente regolamento.

#### **Articolo 44 - BASE IMPONIBILE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 675, della Legge 147/2013, la base imponibile della TASI è la medesima prevista per l'IMU, così come disciplinata nel precedente Titolo 2, del presente regolamento.
2. La TASI è commisurata all'intero anno solare, proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si protraggono la detenzione e/o il possesso e a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Articolo 45 – ESCLUSIONI**

1. Sono in ogni caso esclusi dalla TASI:
  - a. i terreni agricoli;
  - b. le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli sulle quali opera la finzione di non edificabilità di cui al precedente articolo 18, comma 4.

#### **Articolo 46 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille sino all'azzeramento.
2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della Legge 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Articolo 47 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 16/2014 sono esenti dalla TASI:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi;

- b. gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - f. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;
  - i. i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi<sup>20</sup>.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 46, può riconoscere aliquote ridotte alle unità immobiliari ad uso abitativo sotto indicate, a condizione che le stesse siano possedute, tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate:
    - a. anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
    - b. cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, contestualmente all'approvazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale può approvare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal medesimo art. 13 del citato D.L. 201/2011.

---

<sup>20</sup> Art, 1, comma 3, del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

#### **Articolo 48 – DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 687, della Legge 147/2013, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

#### **Articolo 49 – VERSAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato in due rate, la prima con scadenza il giorno 16 (sedici) del mese di giugno e la seconda con scadenza il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno.<sup>21</sup>
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il versamento della prima rata di cui al comma 1 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo comma 1, è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote in vigore per l'anno di imposta<sup>22</sup>.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.
4. A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli<sup>23</sup>. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente periodo, non esime il contribuente dal versare la TASI.

---

<sup>21</sup> Art, 1, comma 1, lettera b del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

<sup>22</sup> Art, 1, comma 1, lettera b del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

<sup>23</sup> Art, 4, comma 12-quater del D.L. 66/2014, come convertito dalla Legge 89/2014

## TITOLO 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 50 – *NORME TRANSITORIE*

1. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI, individuata nel precedente articolo 46, comma 2, non può eccedere il 2,5 (due virgola cinque) per mille.
2. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 1 e nel precedente articolo 46, comma 2 e, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali di cui al precedente articolo 5, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. 201/2011<sup>24</sup>.
3. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata TASI e' effettuato entro il 16 (sedici) giugno 2014 sulla base delle deliberazioni adottate dai Comuni e pubblicate entro il 31 (trentuno) maggio 2014. Nel caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, il versamento della prima rata TASI e' effettuato entro il 16 (sedici) ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni adottate dai Comuni e inviate alla pubblicazione entro il 10 (dieci) settembre 2014. Nel caso di mancata pubblicazione della deliberazione della TASI entro il termine del 10 (dieci) settembre 2014, il tributo è dovuto a saldo in unica soluzione entro il 16 (sedici) dicembre 2014, applicando l'aliquota di base dell'1% (un per cento), e comunque entro i limiti stabili dal precedente articolo 46, comma 2. In caso di mancato invio della deliberazione TASI entro il 10 (dieci) settembre 2014, o in caso di mancata determinazione della quota in capo all'occupante, la TASI dovuta dall'occupante prevista dal precedente articolo 43, comma 6 è fissata nella misura del 10% (dieci per cento)<sup>25</sup>.
4. Per l'anno 2014, in deroga a quanto indicato nel precedente articolo 40, comma 3, il Comune determina la TARI in acconto, calcolata sul Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, relativa all'anno 2013.
5. Per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% (cinquanta per cento), e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1<sup>26</sup>.
6. Per l'anno 2014 le modificazioni previste dal precedente articolo 40, comma 9, sono riferite al Piano Finanziario approvato per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, relativo all'anno 2013.
7. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 40, comma 3, per il solo anno 2014 le scadenze di pagamento della TARI sono fissate al 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre.

---

<sup>24</sup> Art, 1, comma 1, lettera a del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

<sup>25</sup> Art, 4, comma 12-quater del D.L. 66/2014, come convertito dalla Legge 89/2014

<sup>26</sup> Art, 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 68/2014

8. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 40, comma 3, per la categoria 28 di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, la percentuale di acconto è fissata al 20% (venti per cento).
9. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2012, l'Autorità competente di cui all'articolo 30, comma 2, del presente regolamento è individuata nel Consiglio Comunale.
10. In sede di prima applicazione, ai fini della commisurazione della quota fissa della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011.

#### **Articolo 51 – *DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA***

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, del D.L. 201/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, quelle di cui ai Decreti Legislativi 23/2011 e 504/1992, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## ALLEGATO 1 - TARI

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento  $Ka$ .

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ( $n$ )

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

**TV<sub>dom<sub>i</sub></sub>**: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica *i*

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra la quantità variabile totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

**QTOT<sub>dom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

**CVD<sub>dom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

**N (n)**: Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n)**: Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

## ALLEGATO 2 - TARI

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, burgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$Tfndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)$$

$$QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) * Kc (ap)}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a  $S_{ap}$

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

**Kc:** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, Sap) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

**TVndom (ap, Sap):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

**CVTndom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.